

Noi Commercianti

Informazioni & scadenze

UMCE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 01 - Gennaio 2014



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
 DI BASSANO DEL GRAPPA

LAVORATORI A CHIAMATA E... D.V.R.

Attenzione agli adempimenti sulla Sicurezza !!!!

In considerazione di alcuni accertamenti cui sono tutt'ora sottoposte alcune aziende associate, riteniamo assolutamente utile ritornare sull'argomento "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", più volte ripreso nelle nostre scorse pubblicazioni ed anche nel corso di conferenze dedicate, per sottolineare le pesanti contestazioni cui si può incorrere in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.

In particolare vogliamo far notare la portata del combinato disposto dei seguenti due diversi articoli di Legge, la cui mancata osservanza può portare a elevatissime sanzioni:

- Gli artt. 27 e 28 del Dlgs 81/2008 che prevedono l'obbligo in capo ai datori di lavoro di elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), dove inquadrare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compreso quello collegato allo stress lavoro-correlato. Tale documento, necessario anche per le aziende con meno di 10 addetti che potevano usufruire dell'autocertificazione solo fino al 30 giugno u.s., deve necessariamente essere munito di data certa (timbro postale, invio PEC, certificazione pubblica, ecc.).
- L'articolo 34 del Dlgs 276/2003 (c.d. Legge Biagi) che vieta il ricorso al "lavoro a chiamata" o "intermittente" *"da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi"*.

Le imprese che pertanto utilizzano ed impiegano "lavoratori a chiamata" (in particolar modo quelle del comparto dei pubblici esercizi) devono assolutamente verificare di aver redatto il D.V.R. e di averlo mantenuto sempre aggiornato ed adeguato alle condizioni strutturali, logistiche ed organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione ed informazione dei lavoratori.

Oltre a ciò i datori devono assicurarsi che la stesura di detto D.V.R. sia certificata da una "data certa" e che tale data sia comunque precedente a quella di assunzione in carico dei lavoratori a chiamata.

Stante la complessità della normativa ed il diverso arco temporale in cui hanno trovato applicazione le varie disposizioni sopra richiamate, consigliamo quanti interessati ad approfondire la questione di mettersi direttamente in contatto con il nostro Ufficio Sicurezza.

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Riprendiamo parte del nostro articolo già pubblicato nel Notiziario Commerciale di Novembre 2012 (sempre scaricabile dalla sezione notiziari del nostro sito internet www.ascombassano.it) relativo alle disposizioni del nuovo regolamento di disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011 per sottolineare alcuni adempimenti in capo alla strutture ricettive.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
 Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile:
 Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleggin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

In particolare ricordiamo che le attività sono ora classificate, in base in base alla loro dimensione, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in tre tipologie di rischio come di seguito meglio specificate:

	CAT. A	CAT. B	CAT. C
<i>Alberghi, pensioni, motel, residenze turistico alberghiere, alloggi agrituristici, rifugi alpini, bed & breakfast, case per ferie, con oltre 25 posti letto.</i>	Fino a 50 posti letto	Oltre i 50 posti letto e fino a 100	Oltre i 100 posti letto

Senza addentrarci sulle differenti procedure di valutazione dei progetti e sui controlli di prevenzione incendi previsti a seconda della categoria di appartenenza (per le quali vi rimandiamo eventualmente a quanto già illustrato nel richiamato Notiziario di Novembre 2012) vogliamo però ricordare a tutti che la richiesta di rinnovo periodico di conformità deve essere inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente **ogni cinque anni.**

Per ogni ulteriore necessità o richiesta di chiarimenti potrete contattare i nostri uffici che saranno in grado di fornirvi ogni utile informazione ed eventualmente approntare tutte le necessarie procedure di prevenzione incendi previste dal DPR.

SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Controllate la vostra P.E.C.

Lunedì 17 febbraio 2014 è previsto il termine per il versamento della rata di Autoliquidazione Inail 2013/2014. Sono tenute a questo adempimento tutte le aziende, anche quelle individuali, che occupino personale dipendente o che abbiano in forza soci e/o collaboratori iscritti all'Inail.

In proposito avvisiamo le ditte associate che arriveranno (o sono già state recapitate) direttamente nella casella PEC (Posta Elettronica Certificata) delle aziende, due diverse comunicazioni da parte dell'INAIL, che hanno per oggetto "Autoliquidazione del premio 2013/2014" e "Comunicazione del tasso applicato". La prima comunicazione comprende i dati assicurativi aziendali e le basi di calcolo, mentre la seconda contiene l'elenco degli infortuni occorsi nell'ultimo triennio e la classificazione del rischio assicurato. Entrambe sono fondamentali per il corretto versamento della rata, perciò le aziende sono invitate, oltre a **verificare periodicamente la casella di posta elettronica certificata**, a consegnare il prima possibile dette comunicazioni al Servizio Paghe della CONFCOMMERCIO o al proprio consulente del lavoro, per consentire di procedere con i necessari adempimenti.

Sarà poi compito del Servizio Paghe quello di:

- denunciare, per ogni posizione assicurativa dell'azienda, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati;
- determinare l'importo del premio INAIL da versare entro il 17 Febbraio 2013;
- comunicare alle aziende l'importo del premio e predisporre il relativo modello F24 per il versamento, che può essere effettuato anche con modalità rateali (4 rate al 17/02, 16/05, 20/08, 17/11);
- trasmettere in via telematica all'Istituto la denuncia delle retribuzioni.

IL FERMO AUTO

DOPO LE NOVITA' DEL "DECRETO FARE"

Il cosiddetto Decreto "Fare" ha modificato la disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ribattezzato anche "ganasce fiscali".

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che ha lo scopo, mediante apposizione di un "vincolo" sul bene mobile registrato del contribuente debitore, di conservare il credito erariale a garanzia quindi della procedura esecutiva.

La norma prevede che l'agente della riscossione decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o non meno di 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo possa:

- disporre il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri del debitore e dei coobbligati.
- dare esecuzione al fermo amministrativo mediante iscrizione del relativo Provvedimento nel Pubblico registro mobiliare

A seguito del fermo amministrativo sui veicoli il bene non può circolare e in caso di violazione è prevista una sanzione da € 770,00 a € 3.086,00 e la confisca del bene.

Con le novità introdotte viene previsto l'obbligo da parte dell'Agente alla riscossione di:

- Inviare al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente l'avviso del fermo in caso di inadempimento entro 30 giorni;
- la possibilità per l'imprenditore/lavoratore autonomo di evitare il fermo amministrativo dimostrando, entro il medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività d'impresa/lavoro autonomo.

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Ritenendolo utile, ricordiamo di seguito i principali adempimenti e le necessarie comunicazioni che bisogna inviare ai vari Enti preposti in caso di chiusura o anche solo di sospensione dell'attività commerciale:

SUAP del Comune (Sportello Unico attività Produttive): coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno preventivamente comunicare la data di cessazione.

CAMERA DI COMMERCIO: comunicazione di cessazione entro 30 giorni dalla data di effettiva chiusura.

INPS (titolari, soci e collaboratori famigliari): comunicazione di cessazione sempre entro 30 giorni

IVA: comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di scioglimento (per le società) o dalla data dell'ultima operazione imponibile per le ditte individuali

INAIL: anche in questo caso, comunicazione di cessazione entro 30 giorni

S.I.A.N. : per le ditte che trattano alimenti è inoltre necessario inviare il modello B.2 di aggiornamento ai competenti uffici dell'ULSS

Sarà inoltre utile effettuare tutte le necessarie comunicazioni relative alle varie utenze e tributi come Acqua, Energia Elettrica, Metano ma anche per i Rifiuti, Occupazione Suolo Pubblico ed Insegne per Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Alle ditte che invece intendono solo sospendere per un periodo la propria attività, oltre a quanto sopra, rammentiamo che la sospensione può protrarsi al massimo per un anno, salvo ulteriori proroghe per soli motivi di comprovata necessità o di forza maggiore e che in ogni caso non è possibile né sospendere né continuare l'attività dopo avere effettuato una vendita di liquidazione per cessata attività.

SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nuove modalità di rateizzazione straordinaria

Il già richiamato decreto del "Fare" ha apportato un'importante modifica alla disciplina della cartelle di pagamento (Equitalia) prevedendo la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione delle somme iscritte a ruolo.

In particolare potrà essere concessa una rateazione al contribuente:

- fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni) in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- e fino ad ulteriori 72 rate mensili (per un totale di dodici anni) in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta alla base della concessione della prima dilazione, potrà ora essere estesa fino a ulteriori 120 rate mensili (dieci anni) qualora lo stesso contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica".

Perché vi sia "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" devono ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile

Nello specifico le suddette due condizioni sussistono per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati qualora l'importo della rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare documentato con l'ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente), mentre per i soggetti diversi dai precedenti qualora l'importo della rata superi il 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità sia compreso fra 0,50 e 1.

I piani di rateizzazione ordinari e quelli in proroga già concessi dall'Agente della riscossione al 08/11/2013 possono, su richiesta del debitore ed in presenza delle suddette condizioni, beneficiare dello slittamento fino a 120 rate.

RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Obbligo di aggiornamento formativo

Come già ricordato in precedenti occasioni, con l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sono state definite le procedure di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Detti soggetti possono trovarsi in una delle seguenti due situazioni:

- 1) aver frequentato un corso formativo articolato in 16, 32 o 48 ore a secondo del livello di rischio dell'attività svolta
- 2) rientrare nella categoria degli "esonerati" e quindi non aver mai frequentato alcun percorso formativo in quanto entro il 31/12/1996 avevano inviato una Raccomandata A.R. agli organi preposti (SPISAL) per comunicare l'assunzione diretta del ruolo di RSPP ai sensi della vecchia Legge 626.

Il richiamato Accordo prevede ora **un obbligo di frequentare un corso di aggiornamento** di 6 ore per le aziende a basso rischio (di 10 o 14 per quelle a rischio più rilevante) **con periodicità quinquennale** e secondo i termini di seguito meglio specificati:

- entro il corrente mese di gennaio per gli “esonerati” sopra richiamati al punto 2)
- entro l’11/01/2017 per i datori di lavoro di cui al punto 1) che hanno già frequentato i corsi in data antecedente l’11/01/2012

Nella sezione dedicata del nostro sito internet sono disponibili tutti i modelli di iscrizione ai corsi, mentre per ogni ulteriore informazione potrete sempre contattare il nostro Ufficio Formazione.

LEGGE DI STABILITÀ 2014 *Principali e sintetiche novità per i Datori di lavoro*

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità recante le disposizioni finanziarie per l’anno 2014, sono state introdotte alcune disposizioni interessanti per le aziende con dipendenti che di seguito riepiloghiamo molto sinteticamente demandando ogni ulteriore approfondimento al nostro ufficio paghe che rimane sempre a disposizione gratuita delle ditte associate:

RIDETERMINAZIONE DETRAZIONI IRPEF: è stato rideterminato l’importo delle detrazioni Irpef per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, sia nelle fasce di reddito sia l’importo dell’effettiva detrazione spettante.

RIDUZIONE PREMI INAIL: prevista la riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione infortuni Inail. Un apposito decreto andrà a stabilire le modalità di applicazione della riduzione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE: è prevista una nuova deduzione Irap sul costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta fino a 15000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per l’anno di assunzione e per i 2 successivi, ed è cumulabile con l’altra deduzione forfettaria Irap (cd. cuneo fiscale).

RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI 1,40%: dal 1° gennaio 2014, alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto il diritto alla restituzione del contributo addizionale Aspi del 1,40% complessivamente versato nell’intera durata del rapporto a termine. In precedenza era previsto il recupero solamente della contribuzione versata negli ultimi 6 mesi. Tale provvedimento è altresì applicato alle riassunzioni a tempo indeterminato di personale già assunto a termine entro 6 mesi dalla precedente scadenza.

FINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI: è stata autorizzata la spesa per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, es. Cig in deroga e contratti di solidarietà delle aziende non rientranti nella CIGS.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE: previste misure incentivanti l’occupazione di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo o cessazione attività. Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti per conoscere la natura e la quantità di questi incentivi.

AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS: previsto l’aumento delle aliquote Inps per la gestione separata per i collaboratori anche a progetto che sono pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali:

- Per l’anno 2014 pari al 22% (attualmente è al 20%)
- Per l’anno 2015 pari al 23,5%.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

***Il 31 gennaio scade il termine di pagamento
(e per le comunicazioni di modifica)***

Vista l'imminente scadenza ed in considerazione dei continui casi di accertamento per mancata denuncia e/o pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), riteniamo utile riepilogare di seguito le principali disposizioni, ricordando nel contempo che la pubblicità permanente deve essere versata, per non incorrere in sanzioni, **entro il prossimo 31 gennaio, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia ricevuto dal Comune o dall'Ente Concessionario, il relativo avviso di pagamento.**

COSA SI DEVE PAGARE:

Tutta la pubblicità, i mezzi pubblicitari o gli avvisi al pubblico visibili dall'esterno o comunque esposti tramite locandine, striscioni, cartelli (luminosi e non), stendardi, totem, ecc. devono pagare l'imposta sulla pubblicità prevista dal Dlgs 507/1993. In ogni caso non si applica alcuna imposta su cartelli pubblicitari di superficie inferiore ai 300 centimetri quadrati, indipendentemente dal loro numero, purché non siano collocati in connessione tra loro in modo da apparire come un unico mezzo pubblicitario.

LA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare ad esporre i mezzi pubblicitari l'azienda dovrà sempre presentare al Comune o all'Ente concessionario, un'apposita dichiarazione dove indicare i messaggi ed i mezzi pubblicitari utilizzati, nonché le loro misure.

Tale dichiarazione avrà quindi effetto anche per gli anni successivi, ma se si verificano modifiche o variazioni il contribuente potrà, sempre **entro il 31 gennaio**, presentare una dichiarazione di modifica e quindi fa rettificare l'imposta dovuta. Variazioni o dichiarazioni di modifica effettuate dopo tale data avranno effetto solo a partire dall'anno successivo.

Per pubblicità o avvisi di durata inferiore ai 3 mesi è anche possibile effettuare una dichiarazione temporanea che dovrà essere corrisposta immediatamente ed in un'unica soluzione.

A tal proposito, visto il periodo, ricordiamo che, ad esempio, rientrano normalmente nella fattispecie della dichiarazione temporanea i cartelli "SALDI" o "VENDITA PROMOZIONALE" che quindi devono essere per tempo denunciati.

Fate molta attenzione perché qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione ed il mezzo pubblicitario venga successivamente accertato da chi di competenza, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata a decorre dal primo di gennaio dell'anno in corso.

L'INSEGNA

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività fino ad una superficie complessiva di 5 mq. Per insegna di esercizio si intende *"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa"*.

LE ESENZIONI

Non pagano l'imposta, i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi purché siano relativi all'attività esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (in ragione di uno massimo per ogni vetrina).

Sono altresì esenti i messaggi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo quadrato.

Per ogni ulteriore necessità o anche per l'espletamento di tutte le necessarie formalità, rivolgetevi con fiducia ai nostri uffici.

